



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-07-2006 (punto N. 23)

Delibera

N .560

del 31-07-2006

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto non soggetto a pubblicità

Dirigente Responsabile: Andrea Leto

Estensore: Elisa Scopetani

Oggetto:

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

Assenti:

AMBROGIO BRENNA

RICCARDO CONTI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	Cartaceo+Digitale	regolamento

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale;

Considerato che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 prevede la registrazione degli stabilimenti che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti da parte dell'opportuna autorità competente, salvo che non ne sia prescritto il riconoscimento, a seguito di almeno una ispezione, a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;

Considerato che, a norma del citato articolo 6, le modalità di notifica degli stabilimenti da parte degli operatori del settore alimentare, nonché le modalità di registrazione o riconoscimento degli stessi da parte dell'autorità competente, devono essere definite dall'autorità stessa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'art. 114 conferisce alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica", che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai Comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'articolo 2 della stessa legge;

Ritenuto che, pur essendo il regolamento (CE) n. 852/2004 ed il regolamento (CE) n. 853/2004 direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri a partire dal 1 gennaio 2006, la Regione, quale autorità competente nelle materie oggetto dei regolamenti, debba disciplinare le modalità di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, nonché ogni ulteriore aspetto necessario ai fini della corretta attuazione dei regolamenti stessi;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", del 9 febbraio 2006;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale, del 9 febbraio 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 aprile 2002, n. 371 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed ANCI-Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni";

Visto l'articolo 42, comma 4 dello Statuto regionale che attribuisce alla Giunta regionale il potere regolamentare per l'attuazione degli atti e delle norme comunitarie;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico di Programmazione (CTP) nella seduta del 04/05/2006;

Acquisita l'intesa al Tavolo di concertazione istituzionale in data 30 maggio 2006;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44;

Vista la propria decisione del 12 giugno 2006, n. 16 con la quale lo schema di regolamento regionale di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 è stato trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ed al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione dei pareri previsti rispettivamente dagli articoli 42, comma 2 e 66 comma 3 dello Statuto regionale;

Dato atto che la commissione del Consiglio regionale competente in materia di sanità, nella seduta del 12 luglio 2006, ha espresso all'unanimità parere favorevole sullo schema di regolamento;

Dato atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso alcun parere;

Ritenuto di procedere alla definitiva approvazione dell'allegato regolamento .

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ed del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI**

**Il Dirigente Responsabile
ANDREA LETO**

**Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI**

**Il Direttore Generale
ALDO ANCONA**

